



COMUNE DI PONZANO VENETO
Provincia di Treviso

**SCHEMA DI REGOLAMENTO
PER LE VIDEO E AUDIO RIPRESE
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
E LORO DIFFUSIONE**

(approvato con deliberazione di consiglio comunale
n. 32 del 23.06.2015)

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità

1. Il Comune di Ponzano Veneto, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità delle sedute del Consiglio Comunale, riconosce alla diffusione su internet attraverso lo streaming via web o su rete televisiva, la funzione utile a favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente secondo il principio indicato all'art. 1, comma 4 lettera f, dello Statuto comunale vigente

2. Il presente Regolamento disciplina l'attività di video e audio ripresa delle sedute consiliari ammessa nelle seguenti forme:

- a) Diffusione delle riprese effettuate direttamente dal Comune;
- b) Diffusione delle riprese effettuate da soggetti terzi o nell'esercizio del diritto di cronaca.

3. Le norme del presente Regolamento sono previste nel rispetto delle disposizioni di legge riguardanti la tutela del diritto alla riservatezza e del diritto di accesso alla documentazione amministrativa e dei relativi Regolamenti comunali vigenti.

Art. 2 - Informazione sull'esistenza di strumenti di ripresa

1. Il Presidente del Consiglio comunale ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti della seduta consiliare circa l'esistenza di videocamere e la successiva trasmissione e riproduzione, ferma restando la presenza, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, di specifici cartelli di informativa, di cui all'art. 5.

Art. 3- Gestione delle sedute consiliari e tutela dei dati personali ed in particolare di quelli sensibili

1. Al fine di garantire il trattamento corretto dei dati qualificati come personali ai sensi dell'art. 4 lettera b) del d. lgs.196/2003, il Presidente del Consiglio Comunale richiama i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo da evitare la divulgazione dei dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni e può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri dell'invito a loro rivolto, evitare la ripresa a tutela delle persone presenti o a cui si riferisce l'argomento oggetto di discussione.

2. In ogni caso, al fine di prevenire, in particolare, l'indebita divulgazione dei dati sensibili indicati all'art. 4, lettera c) del d. lgs. 196/2003 dei soggetti presenti o a cui si riferisce l'argomento oggetto del dibattito, sono regolamentate le riprese audiovisive. Resta fermo quanto previsto dall'art. 5.

3. Il Presidente del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno, qualora le modalità di svolgimento della seduta consiliare possano comportare un pericolo di lesione dei diritti delle libertà fondamentali nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Art. 4 – Limiti e modalità di trasmissione e commercializzazione

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 3 e del successivo art. 5 le trasmissioni in streaming delle sedute consiliari dovranno essere integrali e comunque rispettose del principio di completezza informativa e di trasparenza. I video saranno riprodotti esclusivamente in forma integrale senza modificazione alcuna e verranno archiviati presso il sistema informatico comunale.
2. E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.
3. I soggetti autorizzati che violino le disposizioni di cui al presente Regolamento sia nelle riprese sia nella diffusione delle immagini verranno invitati dal Presidente del Consiglio comunale, con comunicazione scritta e motivata, ad attenersi alle disposizioni suddette e, in caso di recidiva, potranno non essere più ammessi ad effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto.
4. Restano naturalmente ferme le conseguenze giuridiche che l'ordinamento appresta per le violazioni elencate ai commi precedenti.

Titolo II – Riprese effettuate direttamente dal Comune

Art. 5 - Attività di comunicazione e diffusione da parte del Comune di Ponzano Veneto.

1. Il Comune di Ponzano Veneto può disporre la ripresa e la successiva diffusione della documentazione su internet sul proprio sito web delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale, informando adeguatamente tutti i presenti della presenza delle telecamere e della successiva diffusione delle immagini, anche attraverso affissione di avvisi chiari e sintetici agli accessi di ingresso alla sala consiliare e nella sala stessa.
2. Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità proprie del Consiglio comunale, le riprese avranno ad oggetto unicamente i componenti del Consiglio Comunale.
3. Le riprese potranno riguardare anche i soggetti esterni chiamati ad intervenire da parte dell'Amministrazione per illustrare gli argomenti all'ordine del giorno.
4. Viene garantita l'osservanza di una particolare cautela per i dati sensibili, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità. Detto principio comporta, dunque, che tali dati potranno essere diffusi nei soli limiti in cui ciò risulti necessario ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale. Resta inteso che, in ogni caso, non potranno essere diffusi dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone.
5. Fermo restando l'esercizio del diritto di accesso alle trascrizioni delle sedute consiliari, lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle videoregistrazioni, in quanto non costituenti documento amministrativo.

Art. 6 - Trattamento dei dati e rispetto della normativa privacy

1. Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale per cui il pubblico non venga possibilmente inquadrato, limitandosi a inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale.
2. Al fine di evitare la diffusione dei dati personali ed in particolare di quelli sensibili, il Presidente del Consiglio Comunale, nel rispetto di quanto prescritto all'articolo precedente, potrà disporre il

taglio e l'esclusione della diffusione delle porzioni di registrazione effettuate.

3. Nel rispetto della generale normativa in materia di privacy, cui si rinvia, il Comune di Ponzano Veneto è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune. Il Responsabile del trattamento è il Presidente del Consiglio comunale.

4. E', altresì, individuato quale incaricato del trattamento delle riprese eseguite, il dipendente che si occupa della ripresa audio-visiva del Consiglio comunale.

5. I soggetti terzi o gestori privati di cui al Titolo III cui è, eventualmente, concesso dal Comune l'incarico di ripresa e/o la successiva diffusione online in modalità streaming-video delle riprese, sono ugualmente individuati quali Responsabili del trattamento dei dati rilevati con le riprese di cui ai commi precedenti.

6. Le registrazioni delle sedute effettuate dal Comune restano memorizzate presso i server del sistema informatico del Comune di Ponzano Veneto stesso per un periodo di almeno dodici mesi a far data da ciascuna seduta consiliare. Le eventuali richieste di accesso alle registrazioni verranno valutate dal Responsabile del trattamento dei dati che ne disporrà la visione da parte dei richiedenti o l'eventuale rilascio di copia integrale.

7. Il Presidente del Consiglio Comunale avvisa della diffusione dei dibattiti delle sedute in diretta, mediante l'utilizzo del sito internet istituzionale, previa informazione ai Consiglieri e a tutti coloro che intervengono alla seduta, affinché ciascuno adotti le opportune cautele con riferimento alla protezione dei dati sensibili, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità.

Titolo III – Riprese effettuate da soggetti terzi o nell'esercizio del diritto di cronaca

Art. 7 Riprese effettuate da soggetti terzi

1. Fatte salve le riprese e la diffusione delle sedute consiliari effettuate direttamente dal Comune, i soggetti terzi che intendano eseguire l'attività di videoripresa e diffusione delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione diretta al Presidente del Consiglio, nella quale dovranno essere chiaramente evidenziati:

- modalità delle riprese;
- finalità perseguite;
- modalità di trasmissione (radiotelevisiva, web, diretta, differita).

2. Il Presidente del Consiglio Comunale, raccolta la comunicazione, potrà rilasciare al richiedente l'autorizzazione ad effettuare le riprese.

Art. 8 - Esercizio del diritto di cronaca

1. La diffusione delle immagini delle sedute consiliari da parte della televisione, a scopi giornalistici, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e seguenti del d.Lgs. 196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.

2. Senza arrecare disturbo allo svolgimento della seduta consiliare, non è precluso al giornalista esprimere eventuali opinioni o commenti durante le riprese televisive, rappresentando anche tale facoltà una modalità di espressione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero tutelato dall'art.21 della Costituzione e dall'art. 6, comma 3, del Codice deontologico di cui al comma

precedente.

3. In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati – il Consiglio comunale, nella persona del Presidente, o, eventualmente, anche dei singoli componenti – la facoltà di esercitare, direttamente presso l'emittente televisiva, alcuni diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

Art. 9 - Modalità di ripresa

1. Le riprese eseguite ai sensi degli articoli precedenti dovranno essere effettuate dagli spazi riservati al pubblico.

2. Non è consentito l'impianto dei fari illuminanti se non nelle fasi strettamente necessarie alle riprese televisive. Non è, in ogni caso, consentito l'allaccio alla infrastruttura di rete network comunale.

3. I giornalisti che desiderano effettuare le riprese di cui all'art. 8 dovranno comunicare la loro intenzione al Presidente del Consiglio Comunale che illustrerà loro le corrette modalità secondo quanto previsto dal regolamento.

4. Nel caso in cui dovesse essere presente ai lavori consiliari più di un soggetto autorizzato alla ripresa, il Presidente del Consiglio Comunale si avvarrà dei poteri conferitigli dal presente regolamento per assicurare il migliore funzionamento dello svolgimento dei lavori e della disciplina della sala.

Art. 10 - Interviste

1. Gli Amministratori, i Consiglieri comunali e, in ogni caso, tutti coloro che dovessero essere interpellati, potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della sala consiliare, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute.

Titolo IV - Disposizioni finali

Art. 11 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali D. Lgs.196/2003, del Regolamento del Consiglio Comunale e del Regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili, D.C.C. n. 81, del 15.12.2005 e s.m..

Art. 12 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento e le sue eventuali successive modifiche entrano in vigore con l'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.